

REPUBBLICA ITALIANA

N. 6506 REG. SENT.

In nome del Popolo Italiano

ANNO 2004

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

N. 1661 REG. RIC.

PER LA TOSCANA

ANNO 2003

- III SEZIONE-

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso **n.1661/2003** proposto dalla **SOC. SUB SONICA S.N.C.**

di Citti Edoardo e Ziino Massimo

c o n t r o

- **ENTE PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;

- **COMUNE DI CAPRAIA ISOLA**, in persona del Sindaco pro tempore

e con l'atto 'intervento ad adiuvandum

- **ASSOCIAZIONE ITALIANA LIBERI SUBACQUEI**

per l'annullamento

- della delibera del Commissario del Parco n. 121 del 23 maggio 2003 avente ad oggetto "Modifica ed integrazione delibera Commissariale n. 87/03", pubblica all'Albo dell'Ente Parco dal 23 Maggio 2003 al 6 Giugno 2003;

- della delibera del Commissario del Parco n. 87 del 5 maggio 2003 come modificata dalla precedente ed avente ad oggetto

"Regolamentazione attività subacquee nelle acque ricomprese nel perimetro del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano all'Isola di Capraia";

nonché di ogni altro atto presupposto conseguente e/o connesso compresi quelli eventuali - di estremi ignoti - con cui l'Ente Parco Arcipelago Toscano ha dato seguito alla ordinanza del Tribunale Amministrativo della Regione Toscana, Seconda Sezione n. 821 del 30 luglio 2003.

Visto il ricorso e la relativa documentazione;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato e dell'Associazione Italiana Liberi Subacquei;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

.....;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O E D I R I T T O

Con ricorso notificato il 25.9.2003 la s.n.c. Sub Sonica di Citti Edoardo e Massimo Ziino, in persona del legale rappresentante, ha chiesto l'annullamento: a) della delibera del Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale arcipelago toscano n. 121 del 23 maggio 2003 recante modifica alla delibera n. 87/03; b) della delibera commissariale n. 87/03 recante la regolamentazione delle attività subacquee nelle acque ricomprese nel perimetro del parco.

La ricorrente, che svolge attività di accompagnamento subacqueo nelle acque del parco e in particolare in quelle circostanti l'isola di

Capraia, premette che, con ricorso del Comune di Capraia n. 1224/03, era stata impugnata la delibera commissariale n. 163 del 2003, con la quale erano state revocate le precedenti delibere nn. 87 e 121 del 2003 lesive per gli operatori subacquei non residenti nell'isola; che, per effetto della sospensiva concessa da questa Sezione con l'ordinanza cautelare n. 821/2003, dette delibere commissariali, già revocate, avevano avuto piena reviviscenza con nuovo effetto lesivo; che era pertanto risorto l'interesse ad avversare la regolamentazione così ripristinata, in quanto eccessivamente restrittiva ed onerosa.

Questi i motivi: eccesso di potere per illogicità e difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione dei principi e dell'art. 1 della legge n. 394/91, violazione dell'art. 2, lettera c, delle misure di salvaguardia del d.p.r. 22 luglio 1986, eccesso di potere per manifesta contraddittorietà tra atti, disparità di trattamento, violazione degli artt. 3, 4, 5, 41 e 97 Cost., nonché dei principi derivanti dall'art. 87 del Trattato C.E., sviamento di potere: il vincolo imposto dalla reviviscenza delle delibere impuginate si risolve in una illegittima limitazione dello svolgimento delle attività per i soli soggetti non residenti e non ha la dichiarata finalità di protezione del patrimonio naturalistico che non si tutela in base ai dati anagrafici degli operatori e il cui perseguimento dovrebbe trovare la sua sede negli atti di programmazione del parco (piano per il parco e regolamento) cui è affidata la disciplina delle attività sportive ed educative, tra le quali l'attività di accompagnamento subacqueo; il fatto che, dopo poco più di un mese dall'adozione della disciplina restrittiva, l'Ente sia tornato

sulle proprie determinazioni, revocandole, dimostra come l'istruttoria precedente sia stata affrettata e incompleta; la disciplina vincolistica altera il sistema della libera concorrenza tra gli operatori del settore.

Si è costituito in giudizio il Comune di Capraia, rilevando preliminarmente la tardività dell'impugnativa ed opponendosi, nel merito, al ricorso; non si è costituito invece l'Ente Parco nazionale arcipelago toscano.

Ha spiegato intervento ad adiuvandum l'Associazione italiana liberi subacquei, concludendo per l'accoglimento dell'impugnativa.

All'udienza dell'11 novembre 2004 la causa è passata in decisione.

Come riconosciuto possibile dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, V, n. 268/2001, più volte richiamata in seguito), il Collegio ritiene che la controversia possa essere decisa con sentenza succintamente motivata, che è uno strumento utilizzabile anche quando la causa sia trattata in udienza pubblica e decisa nel merito, dovendosi ritenere che il contraddittorio sia garantito e l'istruttoria sia conclusa; non appare invece necessario l'altro requisito richiesto dall'art. 9 della legge n. 205/2000 per la conversione del rito cautelare, e cioè il previo avviso alle parti, dal momento che, una volta che la causa sia pervenuta all'udienza di discussione del merito, è indifferente per le parti di essere preavvertite del tipo di pronuncia che il Collegio intende assumere, purché questa sia rispondente ai requisiti di comprensibilità delle ragioni che hanno indotto il giudice ad adottare siffatta pronuncia.

Nella specie si può prescindere dall'esame dell'eccezione di tardività, sollevata dal Comune resistente, perché è sufficiente osservare che con sentenza di questa Sezione n. 6062/2004 è stato rigettato il ricorso n. 1224/2003 del Comune di Capraia (discusso all'udienza del 22 ottobre 2004) contro la delibera n. 163/2003 dell'Ente con la quale erano state revocate le precedenti delibere vincolistiche dell'ente stesso. Tale pronuncia di rigetto pone ovviamente nel nulla la precedente ordinanza cautelare che, sospendendo la revoca, aveva avuto l'effetto di far rivivere le delibere revocate ritenute lesive.

Da ciò deriva la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare la presente impugnativa da parte della società ricorrente che, per effetto della revoca tuttora operante, vede garantiti i propri interessi.

Le spese del giudizio possono essere compensate.

P.Q. M..

il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione terza, definitivamente pronunciando, dichiara la improcedibilità del ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse; spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, l' 11 novembre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente

D.ssa Marcella COLOMBATI - Consigliere, est

Dott. Saverio ROMANO - Consigliere

F.to Eugenio Lazzeri

F.to Marcella Colombati

F.to Mara Vagnoli - Collaboratore di Cancelleria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 DICEMBRE 2004

Firenze, lì 21 DICEMBRE 2004

Il Collaboratore di Cancelleria

F.to Mara Vagnoli